

| | |
|---|--|
| <p>Camion vela e imposta di pubblicità <i>Sentenza CTP Milano</i> <i>23.11.2017, n. 6523/23/17</i></p> | <p>La campagna pubblicitaria posta in essere tramite un veicolo “a vela” è soggetta all’imposta di pubblicità, da corrispondere al Comune del luogo in cui è situata la sede del proprietario del veicolo stesso.</p> |
| <p>Interessi di mora automatici primo semestre 2018 <i>Comunicato MEF 22.1.2018</i></p> | <p>È stato pubblicato sulla G.U. 22.1.2018, n. 17 il Comunicato del MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2018: – 8,00% (0% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; – 12,00% (0% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili. Si rammenta che per tali prodotti la maggiorazione rispetto al tasso ordinario è passata da 2 a 4 punti percentuali a decorrere dal 4.7.2015 ad opera del DL n. 51/2015 che ha modificato il comma 3 dell’art. 62, DL n. 1/2012.</p> |
| <p>Agevolazioni “prima casa” <i>Sentenza Corte Cassazione</i> <i>23.1.2018, n. 1588</i></p> | <p>Ai fini dell’agevolazione “prima casa” non costituisce causa di forza maggiore il ritardo dell’impresa di costruzioni nel terminare i lavori sull’immobile del contribuente, con conseguente impossibilità di ottenere il certificato di agibilità e di trasferire la residenza entro i 18 mesi richiesti dalla norma.</p> |
| <p>Cessione terreno edificabile <i>Sentenza Corte Cassazione</i> <i>30.1.2018, n. 2246</i></p> | <p>È illegittima la rettifica del valore di cessione di un’area edificabile, ai fini dell’imposta di registro / imposte ipocatastali basata su una stima dell’UTE priva dell’indicazione dettagliata degli estremi degli atti utilizzati per il raffronto con altri immobili.</p> |
| <p>Omesso versamento IVA per crisi di liquidità <i>Sentenza Corte Cassazione</i> <i>7.2.2018, n. 5781</i></p> | <p>Per il reato di omesso versamento IVA ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 non è esclusa la colpevolezza ancorché la violazione sia determinata dalla crisi di liquidità dell’impresa alla scadenza del termine di pagamento, salva la prova che sono state “<i>adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo</i>”.</p> |
| <p>Amministratore di condominio e utilizzo voucher <i>Nota Ministero Lavoro</i> <i>12.2.2018, n. 2468</i></p> | <p>Non può essere retribuita utilizzando i voucher l’attività dall’amministratore di condominio, posto che lo stesso svolge l’incarico in via continuativa ed eterogenea al fine di garantire gli interessi collettivi dei condomini.</p> |
| <p>Agevolazioni ZFU Lombardia elenco imprese <i>Comunicato MISE 15.2.2018</i></p> | <p>È stato pubblicato sulla G.U. 15.2.2018, n. 38 il Comunicato che rende noto l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, prorogate al 31.12.2017 ad opera del DL n. 50/2017, in favore delle microimprese localizzate nella ZFU Lombardia relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29.5.2012.</p> |

COMMENTI

I NUOVI “BONUS” PER LE IMPRESE

La Finanziaria 2018 ha introdotto una serie di interessanti agevolazioni a favore delle imprese, tra i quali il bonus formazione 4.0, il bonus creatività, il bonus per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata e il bonus “librerie”. Le modalità attuative di tali agevolazioni saranno individuare con appositi Decreti.

BONUS FORMAZIONE 4.0

Alle imprese che effettuano attività di formazione, spetta un **credito d’imposta pari al 40%** delle spese relative al **costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione** svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti:

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È **esclusa la formazione ordinaria / periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali e:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori ai limiti di € 250.000 / € 700.000 per anno;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.



Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

BONUS "CREATIVITÀ"

È riconosciuto un **credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti** per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi, a favore delle **imprese "culturali e creative"** ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l'ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di **prodotti culturali**. Questi ultimi devono intendersi come **beni / servizi / opere dell'ingegno** inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Merita evidenziare che il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

A favore delle imprese che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020**.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 20.000**;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori al

limite di € 250.000;

- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

BONUS "LIBRERIE"

A favore degli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con codice:

- "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
- "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano)

è riconosciuto un **credito d'imposta** parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d'imposta in esame:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000** per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 per gli altri esercenti**;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis);
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

SCADENZARIO Mese di MARZO

Mercoledì 7 marzo

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2018 relativa ai:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
- Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2018 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2018 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4).

Giovedì 15 marzo

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Venerdì 16 marzo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE

- Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;
- versamento saldo IVA 2017, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2018 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2018, con un ulteriore 0,40%).

ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO

Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2018 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 28.2.2018 o non disinstallati entro il 31.12.2017.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).

| | |
|--|--|
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI | Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| INPS GESTIONE SEPARATA | Versamento del contributo del 24% - 33,72, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. |
| TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI | Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: <ul style="list-style-type: none"> • € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90. |

Lunedì 26 marzo

| | |
|--|---|
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi (con esclusiva valenza statistica) degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili, considerando le nuove soglie). |
|--|---|

Sabato 31 marzo

| | |
|----------------------------------|--|
| CERTIFICAZIONE UTILI | Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2017, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2017 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. |
| CERTIFICAZIONE UNICA 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2017; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2017. |
|--|--|

Martedì 3 aprile

| | |
|--|--|
| INPS DIPENDENTI | <p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p> |
| ENASARCO VERSAMENTO FIRR | <p>Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p> |
| ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS | <p>Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2017, rispetto a quanto già comunicato.</p> <p>Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p> <p>Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.</p> |

Venerdì 6 aprile

| | |
|--|--|
| SPESOMETRO 2017 | <p>Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo semestre 2017.</p> |
| COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2017 | <p>Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo semestre 2017 ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017.</p> |